



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONIETTA SCRIMA	Presidente
MARCO DELL'UTRI	Consigliere-Rel.
IRENE AMBROSI	Consigliere
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere
PAOLO SPAZIANI	Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'  
CIVILE GENERALE

Ud.06/12/2022 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 9398/2022 R.G. proposto da:

ENRICO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR  
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,  
rappresentato e difeso dall'avvocato

;

-ricorrente-

contro

MORENO, elettivamente domiciliato in ROMA

-controricorrente-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 50/2022  
depositata il 2/02/2022.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/12/2022 dal  
Consigliere MARCO DELL'UTRI.

**Rilevato che,**

con sentenza resa in data 2/02/2022 (n. 50/2022), la Corte d'appello di Perugia, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Moreno e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato Enrico al risarcimento, in favore dei danni da quest'ultimo sofferti in conseguenza di un'azione di gioco calcistico, c.d. tackle in scivolata, posta in essere dal

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo aver preliminarmente richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della valutazione della responsabilità dei protagonisti dell'attività sportiva, occorre procedere a un attento esame del contesto ambientale nel quale l'attività medesima si svolge in concreto, al fine di rilevare il grado di violenza o di irruenza compatibile con il rischio c.d. consentito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12012 del 08/08/2002, Rv. 556833 - 01), ha affermato che, nel caso di specie, l'azione di gioco di cui il Fabretti si era reso responsabile era stata caratterizzata dal ricorso a *"un'irruenza sproporzionata al contesto di una partita amichevole tra squadre dilettanti"*;

con la medesima decisione, la corte d'appello ha condannato il al rimborso delle spese di lite dei due gradi di giudizio, ponendo inoltre a suo carico le spese di c.t.u. e l'onere del raddoppio del contributo unificato;

avverso la sentenza d'appello, Enrico propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione;

Moreno resiste con controricorso;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla



proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis

c.p.c.;

entrambe le parti hanno depositato memoria;

**considerato che,**

con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 168 bis, co. 5, c.p.c. e 83 legge n. 27 del 2020 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omissa di rilevare la tardività e la conseguente inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal

tenuto conto che il rinvio dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 83 cit. dal 7 maggio 2020 al 29 ottobre 2020, non avrebbe comportato anche la sospensione dei termini ex artt. 166 e 343 c.p.c. per il deposito della comparsa di risposta;

il motivo è manifestamente infondato;

osserva il Collegio come gli artt. 83 d.l. n. 18/2020 e 36 d.l. n. 23/2020 abbiano complessivamente previsto (rispettivamente, il primo dal 9 marzo al 15 aprile 2020, il secondo dal 15 aprile all'11 maggio 2020) la sospensione dei termini processuali per il compimento di "qualsiasi" atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 in relazione all'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia dal Covid 19 (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16284 del 19/05/2022);

ciò posto, anche nel caso di termini computati a ritroso che ricadono in tutto o in parte nel periodo di sospensione, come correttamente rilevato dalla corte d'appello, è *"differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il rispetto"*;

da tanto consegue la correttezza della decisione impugnata nella parte in cui ha rilevato la tempestività dell'appello incidentale proposto dal

con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. (in



relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la responsabilità civile del convenuto sulla scorta della considerazione secondo cui l'azione di tackle in scivolata non consenta "né di fermare l'intervento intrapreso, né di dirigerlo con precisione", incorrendo, in tal modo, in un richiamo del tutto errato e distorto della nozione di fatto notorio;

il motivo è manifestamente infondato;

osserva il Collegio come, in tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra il solo limite della probabilità; i fatti su cui la presunzione si fonda, quindi, non devono essere tali da rendere l'esistenza del fatto ignoto l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, essendo invece sufficiente che l'inferenza sia effettuata secondo un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo il principio del "*id quod plerumque accidit*";

il controllo di legittimità, conseguentemente, deve ritenersi circoscritto alla verifica della correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito, avendo cura che, in relazione all'utilizzo di massime o regole d'esperienza, il giudizio probatorio non risulti fondato su ipotesi o regole generali prive di una sia pur minima plausibilità invece che su vere e proprie massime di esperienza (v. Sez. 3, Ordinanza n. 14268 del 25/05/2021, Rv. 661551 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 6387 del 15/03/2018, Rv. 648463 - 02);

nel caso di specie, la corte territoriale ha legittimamente desunto il nesso causale tra l'azione calcistica intrapresa da Enrico (c.d. *tackle* in scivolata) e l'evento di danno, sulla scorta di considerazioni correttamente fondate su massime e regole agevolmente riscontrabili nella comune e quotidiana esperienza, a tale ambito potendo ragionevolmente ricondursi il riconoscimento che l'esecuzione di un'azione calcistica di *tackle* in scivolata



(vieppiù se posta in essere con quella specifica carica di irruenza e di violenza che ebbe a contraddistinguerla nel caso di specie) non consenta *“né di fermare l'intervento intrapreso, né di dirigerlo con precisione”*;

con il terzo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente in relazione al contesto sportivo in cui si sarebbe svolta l'azione, il quale sarebbe stato caratterizzato da *“un agonismo ed ardore sportivo ben maggiori rispetto a ciò che il semplice termine “amichevole” potrebbe far supporre”*;

il motivo è manifestamente infondato;

il sindacato di legittimità sulla motivazione deve essere infatti circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale ex art. 111, co. 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, illogica o incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;

il giudice d'appello ha motivato la sussistenza della responsabilità civile, aderendo alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 12012 del 08/08/2002, Rv. 556833 - 01), sulla scorta della sproporzione tra la violenta forza dell'azione sportiva ed il contesto di gioco nel caso concreto, affermando che si trattasse di *“una partita amichevole tra squadre dilettanti”*;

dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui analizza il criterio giurisprudenziale della proporzione con il concreto contesto di gioco, la corte territoriale distingue tra un'azione praticata in un contesto professionistico ed uno amichevole, rendendo in tal modo evidente che tale ultima espressione si riferisca non ad un giudizio sull'agonismo o



sull'ardore sportivo, ma ad un rilievo sull'assenza di professionalità nell'esercizio della pratica sportiva;

la motivazione adottata dalla Corte d'Appello di Perugia - a prescindere dalla correttezza del principio di diritto così enunciato - è quindi conforme al principio del minimo costituzionale ex art. 111, co. 6, Cost.;

con il quarto motivo, il ricorrente invoca la condanna di controparte al rimborso delle spese di lite in relazione a tutti i gradi e le fasi del giudizio, sul presupposto dell'accoglimento delle superiori doglianze;

il motivo deve ritenersi assorbito dall'indicato riconoscimento dell'inammissibilità o infondatezza dei primi tre motivi di impugnazione;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*quater*, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente nell'importo di euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*quater*, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta  
Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del  
6/12/2022.

Così deciso in Roma, il 6/12/2022.

**Il Presidente**  
ANTONIETTA SCRIMA

